

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1527}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ANTONIOZZI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Cumulo di impieghi pubblici da parte del personale
direttivo e docente dei conservatori di musica

Seduta del 9 giugno 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, pone, per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola, il divieto del cumulo degli impieghi pubblici.

Tale divieto si applica anche al personale docente e direttivo dei conservatori di musica, per effetto del successivo articolo 126.

Nei confronti di quest'ultimo personale sono emerse, per altro, esigenze obiettive che ne impongono una disciplina differenziata intesa a consentirne un'attuazione graduale.

In effetti, le orchestre dei nostri enti lirici e sinfonici hanno nei loro organici, quali professori di orchestra, un numero non indifferente di docenti dei conservatori. Data tale situazione, l'attuazione rigida ed immediata della norma, di cui si tratta, verrebbe a comportare vuoti improvvisi per

l'una o l'altra categoria di istituzioni, con riflessi molto gravi sia per i conservatori sia per le orchestre.

Per i primi si avrebbe la perdita di capacità didattiche difficilmente supplibili ed il venir meno di esperienze acquisite nella pratica orchestrale della musica, esperienze che sono supporto prezioso degli insegnamenti musicali. Per le seconde basti pensare alla grave situazione complessiva degli enti lirici, investiti, come è di generale cognizione, da una profonda crisi che non potrebbe non essere ulteriormente aggravata da un'improvvisa emorragia di quadri, non sostituibili immediatamente.

Le considerazioni sopra svolte appaiono sufficienti motivazioni allo schema normativo che si propone.

Esso intende introdurre una disciplina transitoria idonea a graduare nel tempo l'applicazione del citato articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417

del 1974 e a temperarne gli effetti. A tal fine si prevede una facoltà di opzione, che gli interessati debbano esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina proposta, con effetto alla scadenza di un biennio dalla stessa data.

Per il periodo di cumulo è stabilita la riduzione di un terzo della retribuzione minore e la corresponsione per una sola volta dell'indennità integrativa speciale, delle eventuali quote di aggiunta di famiglia e della tredicesima mensilità.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il personale direttivo e docente dei conservatori di musica che si trovi in situazione di cumulo di impiego ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è tenuto ad optare tra l'attività direttiva o docente nei conservatori e l'altro impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'opzione ha effetto dalla data di cessazione dell'impiego incompatibile, che deve essere disposta entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di opzione a favore dell'impiego diverso da quello d'insegnamento presso i conservatori di musica, la cessazione dalla situazione di cumulo avverrà in coincidenza con il termine dell'anno scolastico.

ART. 2.

Sino al momento della cessazione del doppio impiego, al personale che si trovi in tale situazione, qualora la somma dei due stipendi ecceda le 750 mila lire annue, la retribuzione minore è ridotta di un terzo, e gli assegni accessori annessi ai trattamenti economici, riguardanti l'indennità integrativa speciale, la quota di aggiunta di famiglia e la tredicesima mensilità sono corrisposti una sola volta, unitamente allo stipendio di maggiore entità.